

STATUTO ASSOCIAZIONE “DE REBUS MALATESTIANIS”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita con sede legale a Cesena in Via Giuseppe Taliercio,20 ed operante nel territorio di Forlì-Cesena, l'associazione di promozione sociale culturale denominata “Associazione di Storia e Cultura Medievale e Rinascimentale - Città di Cesena – De Rebus Malatestianis”.

Art. 2

Finalità

1. L'associazione, che opera nel territorio provinciale, persegue attraverso lo svolgimento continuato d'attività di promozione sociale, culturale rivolte a favore degli associati e dei terzi, le seguenti finalità:
 - La tutela e la diffusione del patrimonio culturale medievale e rinascimentale con ulteriore riguardo verso quello italiano e romagnolo attraverso lo studio e la riscoperta di quelle che sono state le discipline artistiche, scientifiche, popolari, sportive e militari del periodo storico d'interesse associativo.
 - Salvaguardare il patrimonio culturale che ancora oggi ha dei legami con il periodo storico medievale e rinascimentale e in pratica quello rurale e popolare attraverso le sue espressioni artistiche, folcloristiche, dialettali.
 - Essere organo di vigilanza sulle possibili deturpazioni a danno di strutture od oggetti del periodo storico inerente all'associazione da parte di soggetti pubblici o privati.
 - Promuovere ed organizzare convegni, seminari, gruppi di studio e ricerca, iniziative editoriali per il raggiungimento delle proprie finalità.
 - Promuovere ogni altra attività culturale, sportiva e ricreativa lecita ed inerente agli scopi dell'associazione organizzando a titolo esemplificativo e non tassativo, tavole rotonde, conferenze, mostre, fiere, spettacoli, istituzione di biblioteche e banche dati, cene sociali, manifestazioni tra soci, anche in occasioni di festività, ricorrenze od altro e tutte le altre attività ricreative non precedentemente menzionate quali viaggi, soggiorni turistici, teatro, ecc.
 - Promuovere ogni altra attività o prestazione specifica in ogni modo in conformità con le finalità istituzionali.
 - Codificare le regole di comportamento proprie di chi aderisce a tali iniziative al fine di costituirne, di fatto, una qualifica distintiva anche suggerendo norma di comportamento per la tutela e lo sviluppo delle attività.
2. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.
3. L'associazione “Associazione di Storia e Cultura Medievale e Rinascimentale - Città di Cesena – De Rebus Malatestianis” si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi d'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'associazione medesima. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati).

Art. 3

Soci

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che s'impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 4

Criteri d'ammissione ed esclusione dei soci

Ammissione del socio.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione d'apposita domanda scritta/orale da parte degli interessati.
2. Sulle domande d'ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, la suddetta quota scadrà al 31/12 di ogni anno e deve essere rinnovata entro 2 mesi dalla sua scadenza.

Recesso del socio

4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso o per mancato versamento della quota associativa entro i termini suddetti.
5. Il recesso da parte dei soci può anche essere comunicato in forma scritta all'Associazione, o orale davanti al Consiglio Direttivo in riunione, almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso o per inadempimento del socio al rinnovo della quota spettante dopo due mesi dalla sua scadenza, in caso di mancato pagamento della quota associativa il recesso è tacito.

Esclusione del Socio

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per 2 mesi, con tacita esclusione da parte dell'Associazione;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né d'altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei probiviri.

2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta in ogni caso il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Art. 7

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce almeno una volta l'anno per la delibera del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisa la necessità o quando n'è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
4. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
5. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe
6. All'Associazione sono attribuite delle decisioni più rilevanti quali:
 - eleggere le cariche associative;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - programmare le attività;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Non sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne il caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio decadono dall'incarico e il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino all'Assemblea successiva, che provvede alle nuove nomine.
3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario.
4. Al consiglio direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consultivo;
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso d'assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2 dei membri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o tramite stesura d'e-mail da recapitarsi almeno 2 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

8. I verbali d'ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza sono conservati agli atti.

Art. 9

Presidente e Rappresentante legale

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed a giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 10

Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e delle conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese d'ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

Art. 11

Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.

1. Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti necessari al Consiglio direttivo o all'Assemblea.
2. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione d'eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione o fra i vari soci

Art. 12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 13

Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale culturale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, d'enti locali, d'enti o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentanti programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione europea e d'organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche di premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale – culturale.
2. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini d'utilità sociale.

Art. 14

Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno;
2. Al termine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.